



Sospensione cautelare: la discrezionalità del COA non è sindacabile dal CNF

Il potere cautelare esercitato dal COA ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo affidata dall'ordinamento in via esclusiva al COA la valutazione della lesione al decoro ed alla dignità della professione e quella dell'opportunità dell'adozione della misura cautelare; l'esame del CNF è, invece, limitato al controllo di legittimità, restando preclusa ogni indagine o giudizio sull'opportunità della misura adottata.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 18

NOTA:

In senso conforme, CNF 28.9.2011 n. 146; id. 30.5.2011 n. 77.

La riforma in sede penale del provvedimento che abbia determinato la sospensione cautelare

La riforma in sede penale del provvedimento che abbia determinato la sospensione cautelare del professionista da parte del COA, non legittima l'impugnazione al CNF, ma può eventualmente fondare una richiesta di riesame nel merito da parte del COA stesso (Nel caso di specie, il professionista era stato sospeso dal COA di appartenenza perché sottoposto a custodia cautelare. Rimesso in libertà dal Tribunale del riesame, proponeva impugnazione al CNF, che -in applicazione del principio di cui in massima- ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 18

Procedimento disciplinare: esclusa la facoltà di ricusazione (e l'obbligo di astensione) nella fase predibattimentale

Qualsiasi attività svolta dal Consiglio dell'Ordine, attraverso i propri componenti, nella fase di indagine anteriore e propedeutica alla instaurazione del procedimento disciplinare (che trova il suo momento iniziale nell'attività prevista e disciplinata dall'art. 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37) deve ricondursi ad una vera e propria attività amministrativa, sottratta perciò alla tassatività delle ipotesi ex art. 51 c.p.c., relative all'obbligo di astensione ed alla facoltà di ricusazione.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 18

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 163.